

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1993.

Approvazione del primo Programma triennale per le aree naturali protette.

IL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 394/1991, che prevede l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 luglio 1992, con il quale è stato costituito il Comitato per le aree naturali protette;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 della predetta legge n. 394/1991, riguardanti le modalità di deliberazione e formazione del Programma triennale per le aree naturali protette;

Visti i verbali delle riunioni del Comitato, in data 7 settembre e 1° dicembre 1993, nelle quali sono state approvate le modalità per la redazione e l'approvazione del Programma triennale per le aree naturali protette;

Viste le disponibilità finanziarie iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'ambiente, rubrica 2. Conservazione della natura, per l'esercizio finanziario 1993;

Visto il Programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996, approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993, ed in particolare il cap. IV (individuazione degli interventi) ed il cap. V (procedure di attuazione, verifica e controllo);

Vista l'istruttoria compiuta dalla segreteria tecnica, a norma dell'art. 3, comma 9, della ripetuta legge n. 394/1991;

Visto il parere dalla consulta tecnica per le aree naturali protette, espresso nella riunione del 29 novembre 1993, a norma dell'art. 3, comma 4, lettera b), della legge n. 394/1991;

Udita la relazione del Ministro dell'ambiente, quale Presidente del Comitato per le aree naturali protette, illustrativa del Programma triennale per le aree naturali protette ed in particolare la ripartizione delle disponibilità finanziarie per le aree protette nazionali e regionali;

Delibera:

È approvato l'allegato primo Programma triennale per le aree naturali protette.

Roma, 21 dicembre 1993

Il Presidente: SPINI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 11*

MINISTERO DELL'AMBIENTE - COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

1. IL QUADRO INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO PER LE POLITICHE NAZIONALI DI CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Poichè il Programma triennale per le aree naturali protette è parte integrante della politica nazionale per la conservazione della natura, è opportuno, per una migliore comprensione delle scelte che caratterizzano il programma medesimo, esporre brevemente gli obiettivi e gli strumenti alla base di tale politica sia a livello internazionale sia nazionale.

1.1 Le strategie internazionali

Nel giugno del 1972 la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano stabiliva che "le risorse naturali che comprendono l'aria, l'acqua, la terra, la flora, la fauna e soprattutto ecosistemi naturali particolarmente caratteristici, devono essere salvaguardate per il beneficio delle generazioni attuali e future, in maniera appropriata, con una attenta pianificazione e gestione".

Il quadro delle riflessioni globali sulla conservazione delle risorse naturali si può considerare impostato pienamente per la prima volta nel 1980 con la World Conservation Strategy (Strategia per la Conservazione del Mondo), preparata dall'IUCN, dall'UNEP (United Nations Environment Programme) e dal WWF Internazionale. Le stesse organizzazioni hanno prodotto dieci anni dopo, nel 1991, una versione aggiornata ed arricchita del documento, sotto il titolo "Caring for the Earth. A strategy for Sustainable Living" (Occuparsi della Terra. Una strategia per il Vivere Sostenibile).

Il tema della conservazione della biodiversità e della creazione di aree protette, ha seguito approfondimenti settoriali all'interno di questa cornice generale.

Il IV Convegno Mondiale sui Parchi (Caracas, 1992) è stato una pietra miliare per la politica delle aree protette, che sono ora inserite al centro delle strategie per lo sviluppo sostenibile, in rapporto con le aree limitrofe, le comunità locali e i problemi globali.

In questa luce le quattro priorità di azione, secondo il congresso e il Piano di Azione di Caracas, sono:

- situare le aree protette al centro delle strategie per lo sviluppo sostenibile;
- espandere il supporto che le aree protette ricevono da tutti i settori della società;
- realizzare la gestione delle aree protette;
- mobilitare un sostegno internazionale per le aree protette.

Un concetto fondamentale sottolineato a Caracas è stato inoltre che le aree protette devono adattarsi ad un mondo in rapido cambiamento.

Da Caracas è emersa la necessità di sviluppare piani di azione regionali per le aree protette: per l'Europa è l'Action Plan for Protected Areas in Europe dell'IUCN.

Nel 1992 il World Resources Institute (WRI), l'IUCN (World Conservation Union), in collaborazione con la FAO e l'UNESCO hanno prodotto un documento specifico di analisi e

proposte di azione per la conservazione della biodiversità: la "Global Biodiversity Strategy" (Strategia Globale per la Biodiversità).

La "Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo sviluppo", tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, ha evidenziato la necessità che l'attuale sviluppo economico divenga ecologicamente meno distruttivo e che, pertanto, tutti gli stati si impegnino ad effettuare la transizione verso forme di sviluppo e modi di vita sostenibili.

In particolare la Conferenza di Rio ha definito alcuni strumenti di notevole importanza ai fini della politica per la conservazione della natura ed in particolare:

- un'agenda di azioni per lo "sviluppo sostenibile del mondo" (Agenda 21);
- il documento per la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste;
- la convenzione sulla diversità biologica.

Tra i temi dell'Agenda 21 che risultano di particolare interesse per la conservazione della natura si ricordano:

- lo sviluppo sostenibile delle regioni di montagna;
- l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostenibile;
- la conservazione della diversità biologica;
- la protezione e la gestione delle risorse di acqua dolce.

All'interno di questa strategia una parte molto importante è svolta dalla Convenzione sulla Biodiversità.

Tra gli impegni assunti con la Convenzione, sottoscritta a Rio, la creazione di una rete di aree protette appare uno dei metodi più funzionali per garantire la conservazione della biodiversità.

L'impegno di sviluppare strategie nazionali, piani o programmi per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità e di integrarli in altri piani settoriali o intersettoriali, programmi e politiche (Art. 6 della Convenzione) può essere infatti almeno parzialmente coperto con il Programma Triennale per le aree protette, con la Carta della Natura e con l'Elenco delle aree protette e con le Linee fondamentali dell'assetto del territorio di cui alla legge 394/91. La convenzione fa comunque riferimento a un sistema di aree protette o di aree con misure speciali per la conservazione della biodiversità (Art. 8a).

Inoltre, nel piano di attuazione dell'Agenda 21 in Italia devono trovare posto le raccomandazioni della Strategia Globale per la Biodiversità per le azioni a livello nazionale:

- riformare le politiche pubbliche che invitano alla distruzione o allo sfruttamento eccessivo della biodiversità;
- adottare nuove politiche pubbliche che promuovano la conservazione e l'uso equo della biodiversità;
- ridurre la domanda di risorse biologiche;
- supportare le iniziative di conservazione della biodiversità nel settore privato;
- incorporare la conservazione della biodiversità nella gestione delle risorse biologiche;
- integrare la conservazione della biodiversità nei processi di pianificazione nazionale.

Tali indicazioni dovranno essere applicate anche a quelle azioni, come il commercio con l'estero o la cooperazione internazionale, che hanno influssi su paesi esteri ricchi di biodiversità.

L'obiettivo di tale convenzione è infatti quello di garantire un approccio globale verso la conservazione delle specie e degli ecosistemi anche al fine di coordinare gli interventi settoriali che in questo campo sono stati individuati e perseguiti attraverso convenzioni specifiche. Tra queste vanno ricordate a livello mondiale:

- la "Convenzione di Washington sul commercio inter-nazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche in via di estinzione" (CITES), firmata nel 1973, che ha lo scopo di eliminare, limitare, o se necessario proibire il commercio internazionale delle specie selvatiche, minacciate o in via di estinzione;
- La "Convenzione di Bonn" (1969), dedicata alla protezione delle specie migratorie della fauna selvatica.
- La "Convenzione di Ramsar"(1971), mirata alla conservazione delle zone umide di importanza internazionale.
- La "Convenzione di Barcellona" (1982) per la conservazione del Mediterraneo.

1.2 Iniziative strategiche europee

Altri strumenti a valenza regionale, ma di grande importanza a livello europeo sono:

- la convenzione di Berna (1979) sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei (a cui si è ispirata la Comunità per la cosiddetta "Direttiva Habitat");
- la convenzione per la protezione delle Alpi (1991), la quale, nel riconoscere per la prima volta l'ecosistema alpino come ecosistema unitario, individua nella politica di protezione della natura il fattore decisivo del processo di pianificazione del territorio.
- Il "V Programma di azione della Comunità", nel quale la protezione della natura e la conservazione della diversità biologica figurano tra gli obiettivi principali. La strategia passa per la gestione del territorio (VIA, Riforma dei Fondi Strutturali, Riforma della PAC, nuove politiche sostenibili settoriali) e per Direttive e Regolamenti settoriali (Direttiva Uccelli Selvatici, Direttiva Habitat, LIFE, CITES).
- La "Direttiva Habitat 43/92" che ha l'obiettivo di conservare le specie minacciate nella Comunità e i loro habitat attraverso l'istituzione di una rete di siti protetti di importanza europea denominata Natura 2000. Entro giugno 1994 l'Italia dovrà dimostrare di aver approvato una legislazione nazionale che adotti la Direttiva Habitat; entro giugno 1995 una lista di Aree Speciali di Conservazione dovranno essere proposte alla Comunità: entrambe le direttive possono trovare piena attuazione tramite una corretta applicazione della Legge 394/91. Alla Direttiva Habitat è collegata la precedente Direttiva Uccelli Selvatici. La direttiva si sviluppa attraverso una lista di specie ed habitat minacciati nella comunità, con una serie di strumenti legislativi di protezione delle une e degli altri.

2. STRUMENTI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE PER IL TERRITORIO E PER LE AREE NATURALI PROTETTE

2.1 Il Programma Triennale per la tutela ambientale

Il programma triennale per la tutela ambientale è il principale strumento di pianificazione dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente.

Esso indica in particolare:

- 1) le aree programmate ed i settori di intervento con indicazione di obiettivi e priorità;
- 2) la individuazione e la ripartizione delle risorse disponibili;
- 3) la metodologia per individuare ed attivare i singoli interventi;
- 4) le procedure di spesa;
- 5) le procedure di verifica e controllo sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Il programma viene aggiornato annualmente sulla base:

- 1) delle indicazioni della programmazione nazionale, regionale e comunitaria;
- 2) del censimento delle risorse del programma stesso che non risultassero ancora impegnate e/o utilizzate;
- 3) delle azioni in materia di accelerazione degli investimenti e di sostegno all'occupazione.

2.1.1 Programmazione nazionale

La programmazione nazionale definisce le linee programmatiche generali nonché i criteri per la ripartizione delle risorse, per l'individuazione dei singoli interventi e le procedure per la loro attuazione.

Le indicazioni della programmazione nazionale devono essere recepite nei programmi relativi alle azioni nazionali e nei singoli programmi regionali, con le necessarie specificazioni in funzione delle diverse realtà territoriali.

2.1.2 Programmazione regionale

I programmi regionali sono strumenti con i quali si attua la programmazione nazionale attraverso la realizzazione di azioni regionali.

La struttura del **programma regionale ambientale (P.R.A.)** deve essere coerente con quella della programmazione nazionale e può essere predisposta in più fasi e tempi.

La sua configurazione completa è necessaria per l'attuazione della programmazione ambientale nel medio periodo. Nel breve periodo il programma regionale può essere sostituito da una configurazione preliminare (**documento regionale di programma**).

Il documento di programma individua gli interventi per l'attuazione del presente Programma nazionale ed evidenzia le correlazioni con gli strumenti programmatici territoriali vigenti, in corso di revisione ed in elaborazione, con particolare riferimento ai piani regionali per il risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti, agli schemi previsionali e programmatici dei bacini idrografici, ai piani di risanamento delle aree a rischio, ai piani regionali di qualità dell'aria, al programma triennale per le aree protette.

2.2 La Carta della Natura

La legge quadro sulle aree protette assegna al Comitato per le aree naturali protette il compito di adottare, su proposta del Ministro dell'Ambiente, la Carta della natura la quale, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al patrimonio naturale, individua lo stato dell'ambiente naturale evidenziandone i valori ed i profili di vulnerabilità territoriale.

Lo stesso Comitato ha poi il compito di identificare, sulla base della Carta della natura, le linee fondamentali dell'assetto del territorio, con riferimento ai valori naturali e ambientali che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente.

Sulla base delle linee fondamentali, dei dati della Carta della Natura e della disponibilità finanziaria prevista dalla legge dello Stato, il Comitato delibera il Programma triennale per le aree naturali protette su proposta del Ministro dell'Ambiente.

In attuazione di quanto sopra il Comitato nella seduta del 7 settembre 1993 ha deliberato i "Criteri e gli indirizzi per la predisposizione della carta della Natura" evidenziando in particolare modo che la elaborazione dello strumento avviene attraverso le seguenti fasi successive:

1) individuazione, sull'intero territorio nazionale, delle aree territoriali densamente antropizzate e/o degradate dal punto di vista naturalistico ambientale;

2) individuazione, nell'ambito del rimanente territorio nazionale ed in particolare attraverso l'analisi dei grandi sistemi ambientali e territoriali del Paese (Alpi, Appennini, Pianura Padana, coste e isole), delle aree valutabili di interesse naturalistico e:

- definizione del loro stato naturalistico-ambientale (anche applicando, per gli aspetti naturalistici, la metodologia prevista dal Sistema CORINE-BIOTOPES e successivi aggiornamenti) mediante una analisi ecosistemica;
- evidenziazione dei profili di vulnerabilità territoriale (sia interni sia esterni all'ambiente naturale);

3) individuazione delle aree aventi rilevanti valori naturalistico-ambientali che costituiscono "patrimonio naturale del Paese", così come definito al comma 2, dell'art. 1 della legge 394/91, da sottoporre, nell'ambito dei successivi programmi triennali per le aree naturali protette allo speciale regime di tutela e gestione, così come definito ai commi 3 e 4 del succitato art. 1.

Con riferimento ai predetti criteri il Comitato, inoltre, ha approvato le "Linee guida per la realizzazione di una base conoscitiva per l'elaborazione della Carta della Natura".

Il Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali e la Segreteria Tecnica attuano la deliberazione del Comitato e sottopongono i risultati di ogni singola fase di attuazione all'apposito gruppo di lavoro costituito ai sensi della deliberazione dello stesso Comitato del 7 settembre 1993 e composto da:

- il Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura del Ministro dell'Ambiente, che lo presiede;
- il Direttore Generale della Direzione Economia Montana e Foreste del Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- il Direttore Generale del Servizio Difesa del Suolo del Ministero dei Lavori Pubblici;
- il Direttore del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali;
- il Comandante dell'Istituto Geografico Militare Italiano;
- un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- un rappresentante della Segreteria tecnica per le aree protette;
- due rappresentanti delle Regioni.

Ai fini dell'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nell'anno 1994 e successivi, il predetto gruppo di lavoro e la Segreteria Tecnica sottopongono al Comitato un programma di attività dettagliato entro il 30 giugno 1994.

Il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali assicura il collegamento e la compatibilità funzionale del Sistema informatico della Carta della Natura con il sistema informativo nazionale ambientale e con le applicazioni già definite dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente nell'ambito delle proprie specifiche competenze per quanto concerne le aree protette e la conservazione di specie ed habitat.

2.3 Il programma triennale per le aree naturali protette

Il programma triennale per le aree naturali protette, sulla base dell'art.4 - comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394:

a) specifica i territori che formano oggetto del Sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quali individuate nell'enti vigenti disposizioni di legge, statali e regionali operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede i contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle Regioni, con proprie risorse, nonché per progetti delle Regioni relativi alla istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del Programma, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base della esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

Al fine di ricondurre ai migliori standard qualitativi e di efficacia le iniziative di informazione e di educazione ambientale svolte nelle aree protette di cui ai precedenti punti c) ed e) le stesse devono rispondere ai seguenti criteri:

1) Gli enti di gestione delle aree protette devono promuovere l'attivazione di una unità operativa, composta da proprio personale, o da personale esterno appositamente preparato, con il compito di curare le attività di informazione ed educazione ambientale, anche al fine di rendere totalmente fruibili le potenzialità didattico educative dell'area protetta.

2) Le attività di informazione ambientale, rivolte soprattutto alle popolazioni residenti, devono essere gestite in modo permanente e devono assicurare la massima trasparenza ed accessibilità da parte dei cittadini agli atti, documenti e programmi dell'Ente gestore.

3) In ogni area protetta deve essere realizzato almeno un laboratorio permanente di educazione (o più laboratori collegati in rete qualora le caratteristiche territoriali lo richiedano e/o lo consentano) dotate di attrezzature strumenti e di materiale didattico-educativo.

4) Il personale addetto alle attività di informazione e di educazione deve seguire corsi di qualificazione e di aggiornamento in maniera continuativa e " regolare".

5) La programmazione delle attività di educazione ambientale svolta nelle aree protette e da queste assistite, con particolare riferimento a quelle rivolte al mondo della scuola, deve essere frutto di una progettazione congiunta (istituzioni-insegnanti-operatori dell'area protetta) per assicurare il coordinamento delle varie esigenze e la coerenza e gli interventi educativi e didattici.

6) I programmi per lo svolgimento di attività educative dovrebbero essere formulati al fine di garantire, prioritariamente, le scuole che insistono nei comuni compresi all'interno delle aree protette, e cio' per creare e mantenere un effettivo e produttivo collegamento con la realtà sociale, culturale ed economica del territorio.

7) I progetti di educazione, svolti nelle aree protette che rientrino in una pianificazione concordata con gli enti di gestione devono comunque prevedere:

- una fase propedeutica di aggiornamento e formazione degli insegnanti delle scuole coinvolte;
- la predisposizione di percorsi didattici e metodologici, anche pluriennali che prevedano l'intero arco della scolarità, e la predisposizione di idoneo materiale didattico e di ricerca;
- il coinvolgimento delle scuole superiori, anche in vista della riforma che interesserà questo ordine di scuole;
- il coinvolgimento di operatori appositamente preparati che possano promuovere ed eventualmente gestire visite guidate nelle aree protette;
- un collegamento con la ricerca universitaria sia in campo pedagogico sia scientifico.

8) Le visite guidate all'interno delle aree protette devono essere comunque previste in ogni programma di educazione ambientale e devono costituire un'occasione insostituibile di verifica sul campo dei percorsi didattici seguiti.

Il Ministro dell'Ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie.

In caso di ritardi nell'attuazione nel Programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'Ambiente, sentita la Consulta Tecnica per le aree protette, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei Ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

3. IL PRIMO PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE.

3.1 Obiettivi e struttura

Il primo programma triennale per le aree naturali protette nasce con tempi e modalità che lo differenziano dalla iniziale previsione legislativa, deve pertanto tener conto di condizioni ed esigenze particolari. Prima di tutto i tempi a disposizione per la sua predisposizione ed approvazione. Quindi le inevitabili difficoltà connesse alla fase di avvio e le interferenze con le iniziative di costituzione e di assestamento dei nuovi parchi nazionali e dei diversi sistemi regionali di aree naturali protette.

Obiettivi principali e prioritari del primo programma sono:

- la definizione, ufficiale e con criteri uniformi, del sistema nazionale delle aree naturali protette;
- la promozione di una più efficace politica di conservazione della natura che consenta di attuare, in tutti i territori interessati da aree naturali protette, una rigorosa politica di tutela

ambientale congiuntamente a una politica di promozione sociale ed economica delle popolazioni interessate.

- la ripartizione delle risorse finanziaria disponibili e la definizione dei criteri e delle procedure per la loro utilizzazione.

In coerenza con tali obiettivi il Comitato ha approvato in data 1 dicembre 1993 le modalità per la redazione e l'approvazione dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette ribadendo che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 3 della L. 394/91, l'iscrizione in tale Elenco è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

Tale condizione garantisce che le risorse finanziarie siano destinate alle aree naturali ove siano effettivamente presenti i valori ambientali previsti dalla Legge Quadro e nelle quali esistano adeguate forme di gestione e di tutela.

In sede di attuazione del primo Programma Triennale, la legge prevede che questo finalizzi non meno della metà delle risorse stanziare per la sua attuazione ai parchi e alle riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e da ampliare.

Il Programma ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la Legge ed in particolare con quelle degli artt. 7 (misure d'incentivazione), 12 (piano per il parco), 14 (iniziative per la promozione economica e sociale), 15 (acquisti, espropriazioni ed indennizzi), ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i Servizi Tecnici Nazionali e le Amministrazioni statali e regionali.

In attuazione del disposto legislativo il primo programma è articolato nelle seguenti sezioni:

- Sistema delle aree naturali protette
- Riparto delle disponibilità finanziarie
- Procedure di utilizzazione, verifica e controllo.

3.2 Il sistema delle aree naturali protette

Il Sistema delle aree naturali protette è definito, ai fini dell'attuazione del programma, dall'insieme delle aree naturali inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, così come approvato dal Comitato nella seduta del 21 dicembre 1993 ed allegato al presente programma del quale costituisce parte integrante e, dalle Aree già individuate dal Ministero dell'Ambiente quali Aree di importanza naturalistica nazionale e/o internazionale.

3.3 Ripartizione delle disponibilità finanziarie

Sulla base dei criteri e delle linee operative per il programma triennale per le aree naturali protette, approvato dal Comitato nella seduta del 1/12/93, si è provveduto alla ripartizione delle disponibilità finanziarie secondo lo schema di seguito indicato:

a) *La ripartizione tra le Regioni* delle risorse finanziarie assegnate dal Programma triennale per gli anni 1991-1993, pari a lire 85 miliardi, è così stabilita:

- lire 12,6 miliardi, in ragione di lire 600 milioni per ogni singola Regione;
- lire 7,4 miliardi, suddivise proporzionalmente tra tutte le Regioni in relazione alle superfici territoriali (50%) ed alla popolazione residente (50%);
- lire 38,5 miliardi, suddivise in base alla estensione territoriale delle aree protette regionali che risultino, alla data di approvazione del I° Programma triennale per le aree naturali protette 1991-93, inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette;

- **lire 5,5 miliardi**, suddivise in base al numero complessivo di aree protette istituite da ogni singola Regione e che siano inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette;
- **lire 21 miliardi**, suddivise in base alle somme spese nell'anno 1992, sia di parte corrente sia di investimenti, ricavabili dai bilanci consuntivi regionali o delle singole aree protette.

b) La ripartizione tra le aree protette di rilievo nazionale (istituite alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del I° Programma triennale per le aree protette 1991-93 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette) delle risorse finanziarie assegnate dal Programma triennale per gli anni 1991-1993, pari a lire 95 miliardi, è così stabilita:

- **lire 50 miliardi** suddivisi tra i parchi nazionali di cui all'art.34, comma 1, ed all'art.35 comma 3 della legge 394/91 e riportati nella tabella 6 in base alla estensione territoriale ed alla popolazione residente nei comuni interessati dall'area del parco; il coefficiente di proporzionalità assegnato alla estensione territoriale è pari a 0,7; il coefficiente di proporzionalità assegnato alla popolazione è pari a 0,3. Il contributo minimo per ogni parco nazionale è fissato in lire 1 miliardo. Non rientrano in tale ripartizione i parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio, d'Abruzzo, del Circeo e della Calabria.
- **lire 15 miliardi** per contributi in conto capitale finalizzati all'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale; l'erogazione dei finanziamenti destinati alla promozione economica e sociale del settore agricolo è inserita nell'accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. Tale accordo di programma ha per oggetto il cofinanziamento di attività agricole ecocompatibili, in applicazione delle tipologie di intervento di cui al regolamento comunitario n.2078/92;
- **lire 3 miliardi** per interventi in aree urbane e suburbane, localizzate nei comuni metropolitani di cui alla legge n.142/90;
- **lire 2 miliardi** per interventi in aree protette di interesse locale, gestite da soggetti pubblici o privati quali Enti pubblici, università, istituti di ricerca, fondazione, associazione ambientaliste o altri soggetti privati;
- **lire 15 miliardi** per interventi relativi a campagne di informazione rivolte alle popolazioni locali, per interventi a favore dei parchi nazionali del Gran Paradiso, dello Stelvio, d'Abruzzo e dei Parchi e delle riserve naturali dello Stato gestiti dal Corpo Forestale dello Stato, nonché per far fronte a situazioni di carattere contingente e particolare;
- **lire 10 miliardi** per le aree protette marine e per i parchi nazionali che includono dette aree.

Il programma ripartisce inoltre le altre risorse di parte corrente ed in conto capitale, compresi i residui di lettera F, destinate dalla legge quadro sulle aree protette ai parchi nazionali, di cui all'art.34 comma 1 ed all'art.35 comma 3 della medesima legge.

Per i parchi nazionali istituiti antecedentemente alla legge 394/91 il programma triennale effettua, inoltre, la ricognizione delle risorse, sia in conto capitale che in parte corrente, assegnate agli stessi sino al 21 dicembre 1993.

L'utilizzazione di tali risorse, ove non ancora intervenuta o completata, sarà effettuata secondo le procedure di cui al capitolo 5 sezione 4 del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993.

Nelle tabelle 2, 3, 4, 5 e 6 allegate alla presente deliberazione, della quale fanno parte integrante, sono riportate le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione approvata dal Comitato.

Le risorse finanziarie disponibili provengono dai seguenti provvedimenti legislativi:

- legge 11 marzo 1988 n.67;
- legge 28 agosto 1989 n.305;

- legge 3 luglio 1991 n.195;
- legge 6 dicembre 1991 n.394.

La ripartizione delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento degli interventi di cui al Regolamento CEE 2078/90 è da intendersi come livello minimo garantito. Variazioni compensative tra le risorse minime garantite possono essere disposte con apposito D.M. del Ministro dell'Ambiente nel caso non pervengano da parte degli operatori agricoli di un'area parco domande di finanziamento sufficienti ad impegnare tutte le risorse finanziarie rese disponibili per quell'area di parco.

A seguito di variazioni relative all'estensione ed alla popolazione dei parchi nazionali il Ministro dell'Ambiente è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni alle tabelle di ripartizione delle risorse nazionali.

3.4 Procedure di attuazione, di verifica e di controllo,

Le procedure di attuazione, di verifica e di controllo sono quelle di cui al capitolo V del "Programma Triennale per la tutela ambientale 1994-1996".

Per quanto attiene l'individuazione delle tipologie, delle modalità e delle priorità di intervento all'interno delle aree naturali protette si fa riferimento a quanto indicato nel capitolo II, del sopracitato programma triennale.

In particolare, per quanto riguarda le tipologie e le modalità di intervento da finanziare con le risorse del presente programma, si fa riferimento a quanto indicato dal Programma Triennale per la tutela Ambientale 1994-1996, nel paragrafo 2.2.4 "Conservazione e funzione dell'ambiente naturale", lettera b1) "Aree naturali protette", mentre per quanto attiene le priorità di intervento e le modalità di valutazione delle schede di identificazione degli interventi si fa riferimento a quanto indicato al paragrafo 2.3.4. "Aree naturali protette" lettera c) "Conservazione e funzione dell'ambiente naturale".

Gli interventi finanziati con le risorse del programma triennale per le aree naturali protette devono essere inseriti, in relazione alla diversa tipologia dell'area naturale, nelle azioni nazionali e nelle azioni regionali secondo quanto definito nel paragrafo 1.7 del "Programma triennale per la tutela ambientale 1993-1995".

Si applicano ai predetti interventi i principi del Programma Triennale per la tutela Ambientale 1994-1996 in merito a:

- 1) Ripartizione delle risorse (Cap. III).
- 2) Individuazione degli interventi (Cap. IV).
- 3) Realizzazione degli interventi già finanziati (Cap. V)
- 4) Attuazione, verifica e controllo (Cap. V).

Non si applicano le disposizioni incompatibili con le disposizioni della legge 394/91 ed in particolare le disposizioni per l'utilizzazione di risorse finanziarie provenienti dal primo programma triennale per le aree naturali protette per la finalità del paragrafo 5.1.8 Fondi di rotazione.

Per l'approvazione del documento regionale di programma di cui al paragrafo 5.1.3.2 il Ministero dell'Ambiente si avvale del Servizio Conservazione Natura - Segreteria Tecnica per le Aree Naturali Protette, limitatamente all'area di programma "Aree naturali protette".

Su richiesta degli Enti di Gestione dei parchi nazionali le Regioni possono provvedere alla identificazione degli interventi da inserire nel documento regionale di programma nonche a svolgere tutti gli adempimenti di cui al Programma Triennale per la tutela ambientale 1994-1996, di competenza dell'Ente Parco.

Per le risorse nazionali destinate ad interventi in corso o in programmazione, da attuarsi nel Parco nazionale dello Stelvio, il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero per le Risorse agricole, alimentari e forestali definiscono, d'intesa con le Province autonome di Trento e Bolzano, uno specifico documento di programma.

Roma, 21 dicembre 1993.

TAB. 1 - RIPARTIZIONE RISORSE PROGRAMMA TRIENNALE AREE PROTETTE ANNO 1991-1993
QUOTA AREE PROTETTE REGIONALI
(Milioni di Lire)

Regioni	Superficie Regionale (ha x 1.000)	N. Abitanti (x 1.000)	Aree Protette (N.)	Superficie Aree Protette (ha)	Finanziam. regionale (Milioni)	Quota fissa	Quota Superf.	Quota Popolaz.	Quota Estens.	Quota N. Aree	Quota Cofin.	TOTALE (Milioni)
Piemonte	2.540	4.303	49	107.893	24.218	600	311	280	6103	1092	5961	14.347
Valle d'Aosta	326	116	9	3.997	1.081	600	40	8	226	200	266	1.340
Lombardia	2.386	8.856	75	79.297	24.118	600	293	577	4485	1670	5935	13.560
Bolzano	740	441	8	53	0	600	91	29	3	178	0	901
Trento	621	450	23	2.543	4.552	600	76	29	144	512	1120	2.481
Veneto	1.936	4.381	4	39.496	2.100	600	225	285	2234	89	517	3.950
Friuli V. Giulia	784	1.198	0	0	0	600	96	78	0	0	0	774
Liguria	542	1.676	6	3.398	0	600	67	109	192	134	0	1.102
Emilia Romagna	2.212	3.910	17	66.993	6.391	600	272	255	3789	379	1573	8.868
Toscana	2.299	3.530	3	35.045	7.774	600	282	230	1982	67	1913	5.074
Umbria	846	812	0	0	0	600	104	53	0	0	0	757
Marche	969	1.429	1	5.820	0	600	119	93	329	22	0	1.183
Lazio	1.723	5.140	20	75.760	7.306	600	212	335	4285	445	1798	7.675
Abruzzo	1.079	1.249	9	61.724	449	600	132	81	3491	200	110	4.814
Molise	444	331	0	0	0	600	55	22	0	0	0	677
Campania	1.360	5.630	0	0	0	600	167	367	0	0	0	1.134
Puglia	1.936	4.032	1	125	0	600	238	263	7	22	0	1.130
Basilicata	1.000	611	4	697	0	600	123	40	39	89	0	891
Calabria	1.508	2.070	2	750	0	600	185	135	42	45	0	1.007
Sicilia	2.571	4.966	16	197.121	7.341	600	316	324	11149	356	1807	14.552
Sardegna	2.409	1.648	0	0	0	600	296	107	0	0	0	1.003
TOTALE	30.131	56.779	247	680.712	85.330	12.600	3.700	3.700	38.500	5.500	21.000	85.000

TAB. 2 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
 PARCHI NAZIONALI EX ART. 35 COMMA 3, L. 394/91
 Ripartizione delle risorse in parte corrente
 ANNO 1993
 (MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Arcipelago Toscano	3.000	1.000	78	54	1.000	1.132
Aspromonte	70.000	20.000	1.815	1.084	1.000	3.899
Dolomiti Bellunesi	29.000	1.000	752	54	1.000	1.806
Foreste Casentinesi	37.000	2.000	959	108	1.000	2.067
Monti Sibillini	70.000	8.000	1.815	434	1.000	3.249
Pollino	196.000	51.000	5.081	2.766	1.000	8.847
Totale	405.000	83.000	10.500	4.300	6.000	22.800
(1) Valore minimo: 1000						

TAB. 3.1 --PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
 PARCHI NAZIONALI EX ART. 34 COMMA 1, L. 394/91
 Ripartizione delle risorse in parte corrente
 ANNO 1991
 (MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Cilento	216.000	114.000	1.521	993	500	3.014
Gargano	165.000	68.000	1.162	593	500	2.255
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	1.457	305	500	2.262
Maiella	86.000	13.000	605	113	500	1.218
Val Grande	12.000	1.000	84	9	500	593
Vesuvio	10.000	10.000	71	87	500	658
Totale	696.000	241.000	4.300	2.300	3.000	10.000

TAB. 3.2 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
 PARCHI NAZIONALI EX ART. 34 COMMA 1, L. 394/91
 Ripartizione delle risorse in parte corrente
 ANNO 1992
 (MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Cilento	216.000	114.000	2.062	1.348	1.000	4.410
Gargano	165.000	68.000	1.577	804	1.000	3.381
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	1.978	414	1.000	3.392
Maiella	86.000	13.000	822	154	1.000	1.976
Val Grande	12.000	1.000	115	12	1.000	1.127
Vesuvio	10.000	10.000	96	118	1.000	1.214
Totale	696.000	241.000	6.650	2.856	6.000	15.506
(1) Valore minimo: 1000						

TAB. 3.3 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
 PARCHI NAZIONALI EX ART. 34 COMMA 1, L. 394/91
 Ripartizione delle risorse in parte corrente
 ANNO 1993
 (MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Cilento	216.000	114.000	3.476	2.271	1.000	6.747
Gargano	165.000	68.000	2.655	1.354	1.000	5.009
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	3.331	697	1.000	5.028
Maiella	86.000	13.000	1.384	259	1.000	2.643
Val Grande	12.000	1.000	193	20	1.000	1.213
Vesuvio	10.000	10.000	161	199	1.000	1.360
Totale	696.000	240.000	21.010	4.400	6.000	24.000
(1) Valore minimo: 1000						

TAB. 4.1 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
 PARCHI NAZIONALI EX ARTT. 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3, L. 394/91
 Ripartizione delle risorse in conto capitale
 ANNO 1993
 (MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo calcolato	Contributo minimo	Contributo ricalcolato
Arcipelago Toscano	3.000	1.000	97	47	144	1.000	1.000
Aspromonte	70.000	20.000	2.225	926	3.151	1.000	3.060
Cilento	216.000	114.000	6.866	5.278	12.144	1.000	11.672
Dolomiti Bellunesi	29.000	1.000	922	46	968	1.000	1.000
Foreste Casentinesi	37.000	2.000	1.176	93	1.269	1.000	1.258
Gargano	165.000	68.000	5.245	3.148	8.393	1.000	8.080
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	6.580	1.620	8.200	1.000	7.895
Maiella	86.000	13.000	2.734	602	3.336	1.000	3.237
Monti Sibillini	70.000	8.000	2.225	370	2.595	1.000	2.527
Pollino	196.000	51.000	6.231	2.361	8.592	1.000	8.271
Val Grande	12.000	1.000	381	46	427	1.000	1.000
Vesuvio	10.000	10.000	318	463	781	1.000	1.000
Totale	1.101.000	324.000	335.000	15.000	150.000	12.000	138.000

TAB. 4.2 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
 PARCHI NAZIONALI EX ARTT. 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3, L. 394/91
 Ripartizione delle risorse in conto capitale prevenzione incendi
 (MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Arcipelago Toscano	3.000	1.000	35	17	200	252
Aspromonte	70.000	20.000	783	326	200	1.309
Cilento	216.000	114.000	2.417	1.858	200	4.475
Dolomiti Bellunesi	29.000	1.000	325	16	200	541
Foreste Casentinesi	37.000	2.000	414	33	200	647
Gargano	165.000	68.000	1.846	1.108	200	3.154
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	2.316	570	200	3.086
Maiella	86.000	13.000	962	212	200	1.374
Monti Sibillini	70.000	8.000	783	130	200	1.113
Pollino	196.000	51.000	2.193	831	200	3.224
Val Grande	12.000	1.000	134	16	200	350
Vesuvio	10.000	10.000	112	163	200	475
Totale	1.011.000	124.000	12.320	6.300	2.000	20.000

TAB. 4.3 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
 PARCHI NAZIONALI EX ARTT. 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3, L. 394/91
 Ripartizione delle risorse in conto capitale regolamento CEE 2078/92
 (MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Arcipelago Toscano	3.000	1.000	25	12	200	237
Aspromonte	70.000	20.000	561	233	200	994
Cilento	216.000	114.000	1.730	1.330	200	3.260
Dolomiti Bellunesi	29.000	1.000	232	12	200	444
Foreste Casentinesi	37.000	2.000	296	23	200	519
Gargano	165.000	68.000	1.322	793	200	2.315
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	1.658	408	200	2.266
Maiella	86.000	13.000	689	152	200	1.041
Monti Sibillini	70.000	8.000	561	93	200	854
Pollino	196.000	51.000	1.570	595	200	2.365
Val Grande	12.000	1.000	96	12	200	308
Vesuvio	10.000	10.000	80	117	200	397
Totale	1.101.000	324.000	8.820	3.770	2.100	14.690

TAB. 4.4 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
 PARCHI NAZIONALI EX ART. 34 COMMA 1, L. 394/91
 Ripartizione delle risorse in conto capitale per istituzione parco
 ANNO 1993
 (MILIONI di Lire)

Parco	Superficie (ha)	Popolaz. (unità) (1)	Contributo per superficie	Contributo per popolazione	Contributo fisso	Totale contributo
Cilento	216.000	114.000	3.393	2.412	500	6.605
Gargano	165.000	63.000	2.321	1.439	500	4.760
Gran Sasso - Laga	207.000	35.000	3.539	741	500	4.780
Maiella	86.000	13.000	1.470	275	500	2.245
Val Grande	12.000	1.000	205	21	500	726
Vesuvio	10.000	10.000	172	212	500	884
Totale	696.000	241.000	11.900	5.000	3.000	19.900

TAB. 5 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
PARCHI NAZIONALI EX ARTT. 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3, L. 394/91

Riepilogo risorse in conto capitale

ANNO 1993

(MILIONI di Lire)

Parco	P.T.A.P.	Prevenzione incendi	Reg. CEE 2078/92	Istituzione Parco	Totale
Arcipelago Toscano	1.000	252	237	0	1.489
Aspromonte	3.060	1.309	994	0	5.363
Cilento	11.672	4.475	3.260	6.605	26.012
Dolomiti Bellunesi	1.000	541	444	0	1.985
Foreste Casentinesi	1.258	647	519	0	2.424
Gargano	8.080	3.154	2.315	4.760	18.309
Gran Sasso - Laga	7.895	3.086	2.266	4.780	18.027
Maiella	3.237	1.374	1.041	2.245	7.897
Monti Sibillini	2.527	1.113	854	0	4.494
Pollino	8.271	3.224	2.365	0	13.860
Val Grande	1.000	350	308	726	2.384
Vesuvio	1.000	475	397	884	2.756
Totale	50.000	20.000	15.000	10.000	95.000

TAB. 6 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE
RIEPILOGO FINANZIAMENTI PER I PARCHI NAZIONALI
EX ARTT. 34 COMMA 1 E 35 COMMA 3 (*),
L.394/91
(MILIONI di Lire)

	CONTRIBUTI ENTI PARCO	CONTRIBUTI ENTI PARCO	CONTRIBUTI ENTI PARCO	PIANO TRIENNALE TUTELA AMBIENTALE 1989-1991		PIANO TRIENNALE AREE PROTETTE 1991-1993	TOTALE GENERALE
PARCO	ANNO 1991 (A)	ANNO 1992 (B)	ANNO 1993 (C)	Trasferimenti (D)	Diretti (E)	(F)	(A+B+C+D+E+F)
Dolomiti Bellunesi	2.500	2.006	1.806	2.775	2.800	1.985	13.872
Foreste Casentinesi	2.300	1.806	2.057	8.415	2.700	2.424	19.712
Arcipelago Toscano	2.300	1.102	1.132	4.400	2.100	1.489	12.523
Monti Sibillini	2.300	2.388	3.249	13.180	3.200	4.494	28.811
Pollino	2.300	5.074	6.847	9.143	2.300	13.850	41.524
Aspromonte	2.300	4.624	3.899	1.737	2.800	5.383	20.773
Totali parziali	14.000	17.000	21.000	39.700	15.900	29.615	137.215
Val Grande	593	1.127	1.213			2.384	5.317
Gran Sasso - Laga	2.262	3.332	5.033			18.027	28.714
Maiella	1.218	1.976	2.645			7.897	13.736
Vesuvio	658	1.214	1.344			2.756	5.972
Cilento	3.014	4.410	6.752			26.012	40.188
Gargano	2.255	3.381	5.013			18.309	28.958
Totali parziali	10.000	15.500	22.000			75.385	122.886
Totali generali	24.000	32.500	43.000			105.000	251.000

(*) SOMME DA UTILIZZARSI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 31 DEL d.l. 28.12.93 n.642

TAB. 7 - Tabella di pertinenza delle risorse Tab. 6 con i capitoli di bilancio M. Ambiente

Descrizione	importo	capitolo	esercizio
A. Gestione Enti Parco	99.500		
1. Parchi art. 35, co. 3			
<i>anno 1991</i>	14.000	1706	1991
<i>anno 1992</i>	17.000	1706	1992
<i>anno 1993</i>	21.000	1706	1993
2. Parchi art. 34, co. 1			
<i>anno 1991</i>	10.000	1704	1991
<i>anno 1992</i>	15.500	1704	1992
<i>anno 1993</i>	22.000	1704	1993
Totale Gestione Enti Parco (1 + 2)			
<i>anno 1991</i>	24.000		
<i>anno 1992</i>	32.500		
<i>anno 1993</i>	43.000		
B. Programma Triennale Tutela Ambientale 1989-91	55.600		
1. Parchi art. 35, co. 3			
<i>trasferimenti</i>	39.700	7406	
<i>diretti</i>	15.900	7351	
2. Parchi art. 34, co. 1			
<i>trasferimenti</i>	0		
<i>diretti</i>	0		
C. Programma Triennale Aree Protette 1991-93	105.000		
Parchi art. 35, co. 3	29.613		
Parchi art. 34, co. 1	75.387		
di cui:			
Investimenti	50.000	7303	1991/2/3
Prevenzione incendi	20.000	7302	1991/2/3
Reg. CEE 2078/92	15.000	7303	1991/2/3
Istituzione parchi art. 18, legge 67/88	20.000	7305	1993
TOTALE	105.000		
TOTALE GENERALE (A + B + C)			
Parchi art. 35, co. 3	137.213		
Parchi art. 34, co. 1	122.887		
TOTALE	260.100		

94A2632